



***Commissario delegato ex Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19***

ORDINANZA N. 1 DEL 14 OTTOBRE 2020

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO l'articolo 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020 n. n.0006119P4.8.1.4.1., con il quale il Dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;

VISTI, in particolare, i commi 11 e 12 del predetto articolo 2, i quali dispongono, rispettivamente:

- che all'attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera provvede il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19 nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvalendosi delle risorse finanziarie a tal fine trasferitegli, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma;



**Commissario delegato ex Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19**

- che, per l'attuazione del Piano di cui sopra, il Commissario può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del predetto decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a ciascun Presidente di regione odì provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario;

VISTA la DGRC n. 378 del 23.07.2020;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020, con il quale è stato approvato il Piano di riorganizzazione predisposto e adottato dalla Regione Campania;

VISTA l'Ordinanza n. 28 dell'8 ottobre 2020, con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha nominato il Presidente della Regione Campania Commissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano regionale approvato dal Ministero della Salute con il menzionato decreto comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020;

PRESO ATTO

a) che con la citata Ordinanza n. 28/2020, al Presidente della Regione Campania nominato Commissario è delegato l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, strettamente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano sopra citato, e del successivo comma 2, nei limiti ivi indicati:

1. aggiornare la pianificazione operativa degli interventi alla luce delle semplificazioni previste dalla legge, delle indicazioni di carattere operativo e della tempistica di cui ai successivi punti 5 e 6, nonché delle misure organizzative che riterrà di adottare per accelerare l'esecuzione dei lavori e le connesse attività amministrative, dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario;
2. completare il quadro della *governance* nominando i "soggetti attuatori", dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario;
3. ottenere le autorizzazioni amministrative occorrenti, in coerenza con le condizioni previste dal Contratto di progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla legge (art. 2, comma 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
4. attuare le opere e porre in atto i servizi tecnici connessi, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi:
 - a) mediante appalti aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con gli impegni previsti dal Contratto di Progetto con la B.E.I., ed entro il quadro di semplificazioni consentito dalla legge (ad. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);
 - b) ovvero tramite proprie strutture tecnico-manutentive, a condizione che esse operino sulla base di contratti già stipulati e in vigore, ovvero avvalendosi di società «in house»;
 - c) ovvero, ancora, avvalendosi dei "contratti quadro" definiti dal Commissario straordinario;
5. accelerare i procedimenti di appalto, mediante:



**Commissario delegato ex Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19**

- la facoltà di cui all'articolo 8, comma 9, del richiamato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
 - la partecipazione di operatori economici già iscritti nella *white list* antimafia della prefettura competente per territorio (o del capoluogo) o nell'anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30 del DL 17 ott. 2016, n. 189, ovvero, almeno, in possesso della attestazione liberatoria di cui all'art. 3 del richiamato decreto-legge n. 76/2020;
 - l'attestazione del possesso degli altri requisiti personali, professionali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal Codice dei contratti pubblici a pena di esclusione con le modalità previste dal Codice per i casi di estrema urgenza;
6. contenere la durata delle procedure di appalto, dall'avvio all'aggiudicazione, entro la seguente tempistica:
- non oltre 15 giorni per l'affidamento degli incarichi tecnico-professionali;
 - non oltre 25 giorni per l'affidamento dei lavori;
 - non oltre 10 giorni per il perfezionamento dei "contratti di secondo livello", quando ci si avvale degli "accordi quadro" predisposti dal Commissario straordinario;
7. produrre la puntuale reportistica delle attività, in coerenza con le esigenze di monitoraggio e controllo demandate ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, nonché al Commissario straordinario, e con gli impegni derivanti dal Contratto di Progetto con BEI. Le modalità di attuazione della reportistica e la disciplina dei trasferimenti finanziari saranno definite con separato provvedimento, da adottarsi previa intese con i Ministeri interessati;

b) che la menzionata Ordinanza del Commissario straordinario n. 28/2020 precisa che la delega comporta anche l'esercizio delle funzioni di coordinamento, monitoraggio e controllo nei confronti delle strutture dipendenti coinvolte nell'attuazione del programma, che cesserà i suoi effetti con la cessazione delle funzioni commissariali, ovvero con la cessazione degli impegni di monitoraggio, controllo e approvazione della rendicontazione circa l'esecuzione delle opere e l'espletamento dei servizi correlati, potrà essere modificata o integrata per sopravvenute esigenze, potrà essere revocata in caso di mancato esercizio della delega o perdurante inosservanza della tempistica prescritta, grave inosservanza delle direttive e degli impegni di controllo e monitoraggio e insorgenza di fatti incompatibili all'esercizio della delega;

VISTO

l'art.2, comma 14 del decreto-legge n.34 del 2020, secondo il cui disposto *"La proprietà delle opere realizzate dal Commissario e delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto in tutto o in parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente decreto-legge il Commissario è autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse"*;

RITENUTO

- a) di dover nominare, ai sensi di quanto disposto al punto 2 dell'Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 per gli interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020, i soggetti attuatori degli interventi previsti nel medesimo Piano regionale;
- b) di dover dare disposizioni ai Soggetti Attuatori al fine del corretto esercizio delle relative



**Commissario delegato ex Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19**

competenze e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

- c) di doversi riservare di nominare la struttura di supporto del Commissario delegato per l'assolvimento delle attività di competenza, ivi compreso il coordinamento, monitoraggio e controllo sulla attività dei Soggetti Attuatori, secondo quanto previsto dall'Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

VISTO l'art.122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR e dall'Unità di Crisi regionale, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,

NOMINA

ai sensi di quanto disposto al punto 2 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19:

- a) **l'ASL Napoli 1 Centro, in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore** dei seguenti interventi, previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:
- Interventi n. 52 e 53 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) alla presente Ordinanza;
 - Interventi n. 1, n. 2 e n. 3 di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) alla presente Ordinanza;
- b) **l'ASL Napoli 2 Nord, in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore** dei seguenti interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:
- Interventi n. 50 e n. 51 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) alla presente Ordinanza;
 - Interventi n. 16, n. 17 e n. 18 di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) alla presente Ordinanza;
- c) **l'ASL Napoli 3 Sud, in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore** dei seguenti interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:
- Interventi n. 54, n. 55, n. 56, n. 57, n. 58, n. 59, n. 60 e n. 61 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) alla presente Ordinanza;
 - Interventi n. 4, n. 5 e n. 6 di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) alla presente Ordinanza;



**Commissario delegato ex Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19**

- d) **l'ASL di Salerno, in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore** dei seguenti interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:
- Interventi n. 62, n.63, n. 64, n. 65, n. 66, n.67, n. 68, n. 69, n. 70, n. 71, n. 72, n. 73, n. 74, n.75, n. 76, n. 77, n. 78, n. 79, n. 80 e n. 81 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) alla presente Ordinanza;
 - Interventi n. 24, n. 25 e n. 26 di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) alla presente Ordinanza;
- e) **l'ASL di Avellino, in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore** dei seguenti interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:
- Interventi n. 40, n. 41 e n. 42 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) alla presente Ordinanza;
 - Interventi n. 13 e di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) alla presente Ordinanza;
- f) **l'ASL di Caserta, in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore** dei seguenti interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:
- Interventi n. 43, n. 44, n. 45, n. 46, n. 47, n. 48, n. 49 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) alla presente Ordinanza;
 - Interventi n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10 di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) alla presente Ordinanza;
- g) **l'A.O. dei Colli, in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore** dei seguenti interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:
- Interventi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) alla presente Ordinanza;
 - Interventi n. 14 e n. 15 di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) alla presente Ordinanza;
- h) **l'A.O. Santobono Pausillipon, in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore** dei seguenti interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:
- Interventi n. 16 e 17 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) alla presente Ordinanza;
- l) **l'A.O. Moscati, in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore** dei seguenti interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute



**Commissario delegato ex Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19**

comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:

- Interventi n. 9, n. 10, n. 11 e n. 12 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) alla presente Ordinanza;
- Interventi n. 12 e n. 22 di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) alla presente Ordinanza;

m) **l'A.O. San Pio, in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore** dei seguenti interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:

- Interventi n. 13, n. 14, n. 15 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) alla presente Ordinanza;
- Interventi n. 11 di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) alla presente Ordinanza;

n) **l'A.O.R.N. Cardarelli, in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore** dei seguenti interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:

- Interventi n. 82, n. 83, n. 84, n. 85, n. 86, n. 87, n. 88, n. 89, n. 90 e n. 91 di cui all'allegato I alla presente Ordinanza;
- Interventi n. 23 di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) alla presente Ordinanza;

o) **l'A.O.R.N. di Caserta in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore**, ai sensi del punto 2 dell'Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 per i seguenti interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:

- Interventi n. 18, n. 19, n. 20, n. 21 e n. 22 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) alla presente Ordinanza;
- Interventi n. 19 di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) alla presente Ordinanza;

p) **l'A.O.U. Federico II in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore** dei seguenti interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:

- Interventi n. 23, n. 24 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) alla presente Ordinanza;
- Interventi n. 21 di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) alla presente Ordinanza;

q) **l'A.O.U. Vanvitelli in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore** dei seguenti interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute



**Commissario delegato ex Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19**

comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:

- Interventi n. 25, n. 26 e n. 27 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) alla presente Ordinanza;

r) **l'A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore** dei seguenti interventi previsti nel Piano regionale approvato con decreto del Ministero della Salute comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020:

- Interventi n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 32, n. 33, n. 34, n. 35, n. 36, n. 37, n. 38 e n. 39 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) alla presente Ordinanza;
- Interventi n. 20 di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) alla presente Ordinanza;

DISPONE

I. che ciascuno dei Soggetti Attuatori nominati con il presente provvedimento, con riferimento agli interventi di competenza, provveda a quanto necessario per:

- ottenere le autorizzazioni amministrative occorrenti, in coerenza con le condizioni previste dal Contratto di Progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla legge (art. 2, comma 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
- attuare le opere e porre in atto i servizi tecnici connessi, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi:
 - mediante appalti aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con gli impegni previsti dal Contratto di Progetto con la B.E.I. - allegato sub III al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale - ed entro il quadro di semplificazioni consentito dalla legge (ad. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);
 - ovvero tramite proprie strutture tecnico-manutentive, a condizione che esse operino sulla base di contratti già stipulati e in vigore, ovvero avvalendosi di società «*in house*»;
 - ovvero, ancora, avvalendosi dei "contratti quadro" definiti dal Commissario straordinario;
- accelerare i procedimenti di appalto, mediante:
 - la facoltà di cui all'articolo 8, comma 9, del richiamato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
 - la partecipazione di operatori economici già iscritti nella *white list* antimafia della prefettura competente per territorio (o del capoluogo) o nell'anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30 del DL 17 ottobre 2016, n. 189, ovvero, almeno, in possesso della attestazione liberatoria di cui all'art. 3 del richiamato decreto-legge n. 76/2020;
 - l'attestazione del possesso degli altri requisiti personali, professionali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal Codice dei contratti pubblici a pena di esclusione con le modalità previste dal Codice per i casi di estrema urgenza;
- contenere la durata delle procedure di appalto, dall'avvio all'aggiudicazione, entro la seguente tempistica:



**Commissario delegato ex Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19**

- non oltre 15 giorni per l'affidamento degli incarichi tecnico-professionali;
- non oltre 25 giorni per l'affidamento dei lavori;
- non oltre 10 giorni per il perfezionamento dei "contratti di secondo livello", quando ci si avvale degli "accordi quadro" predisposti dal Commissario straordinario;

II . che ciascuno dei Soggetti Attuatori nominato con il presente provvedimento assicuri:

- la realizzazione degli interventi di competenza nella piena osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni dell'Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dei contratti a Progetto con la B.E.I.;
- di comunicare tempestivamente e comunque entro 3 giorni dalla relativa assunzione i provvedimenti adottati al Commissario delegato;
- di trasmettere, con cadenza almeno settimanale al Commissario delegato, puntuale reportistica delle attività compiute e degli avanzamenti dei singoli interventi di competenza;

III. che, con riferimento agli interventi e alle opere avviate e/o realizzate precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 , convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, ciascuna Azienda titolare dei relativi procedimenti amministrativi provveda a trasmettere entro 7 giorni dalla data del presente provvedimento reportistica completa degli atti ed attività ad oggi svolte nonché, successivamente, a comunicare tempestivamente e comunque entro 3 giorni dalla relativa assunzione i provvedimenti adottati al Commissario delegato e a trasmettere, con cadenza almeno settimanale, puntuale reportistica delle attività compiute e degli avanzamenti dei singoli interventi di competenza;

IV. di rinviare a successivo provvedimento la costituzione del Gruppo/Struttura di supporto del Commissario delegato, per l'assolvimento delle attività di competenza, ivi compreso il coordinamento, monitoraggio e controllo delle attività dei Soggetti Attuatori, secondo quanto previsto dall'Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Il presente provvedimento è notificato ai Soggetti Attuatori ed è trasmesso al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e all'Unità di crisi regionale COVID-19 ed è pubblicato sul BURC.

DE LUCA

Documento firmato da: VINCENZO DE LUCA
14.10.2020 16:44:52 CEST



ALLEGATO 1 : INTERVENTI POTENZIAMENTO POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA

DATI ANAGRAFICI						DESCRIZIONE INTERVENTO				QUADRO ECONOMICO				
NUMERO DI INTERVENTO	AZIENDA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Tipologia di intervento	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]
1	AO Dei Colli	Azienda dei Colli	Cotugno	NAPOLI	Na	Nuova costruzione	8	PL aggiunti in fase 1	Realizzazione nuovi reparto	195.000,00 €	886.405,21 €		305.011,73 €	1.386.416,93 €
BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA						n. 196 del 14 Ottobre 2020								
2	AO Dei Colli	Azienda dei Colli	Cotugno	NAPOLI	Na	Nuova costruzione	0	PL aggiunti in fase 1	Realizzazione nuovi reparto	1.275.300,00 €	2.516.058,03 €		1.069.357,39 €	4.860.715,43 €
						PARTE I Atti della Regione								
3	AO Dei Colli	Azienda dei Colli	CTO	NAPOLI	Na	Nuova costruzione	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Realizzazione nuovi reparto	425.000,00 €	936.000,00 €		454.300,00 €	1.815.300,00 €
4	AO Dei Colli	Azienda dei Colli	Monaldi	NAPOLI	Na	Nuova costruzione	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Realizzazione nuovi reparto	355.000,00 €	780.000,00 €		249.700,00 €	1.384.700,00 €
5	AO Dei Colli	Azienda dei Colli	Monaldi	NAPOLI	Na	Nuova costruzione	16	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Realizzazione nuovi reparto	780.000,00 €	888.264,00 €		780.000,00 €	2.448.264,00 €
6	AO Dei Colli	Azienda dei Colli	Monaldi	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	8	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Ristrutturazione	390.000,00 €	444.132,00 €		130.000,00 €	964.132,00 €
7	AO Dei Colli	Azienda dei Colli	Cotugno	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	8	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Ristrutturazione	390.000,00 €	444.132,00 €		130.000,00 €	964.132,00 €
8	AO Dei Colli	Azienda dei Colli	CTO	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	8	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Ristrutturazione	390.000,00 €	444.132,00 €		130.000,00 €	964.132,00 €
9	AO Moscati	AO Moscati	AZIENDA OSPEDALIER A S. G. MOSCATI	Avellino	Av	Intervento su struttura esistente	6	PL ulteriori da aggiungere in fase2	trasformazione di p.l. do degenza in p.l. di terapia intensiva	180.000,00 €	246.000,00 €	20.000,00 €	98.120,00 €	544.120,00 €
10	AO Moscati	AO Moscati	PO Landolfi	Solofra	Av	Intervento su struttura esistente	4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Realizzazione posti letto TI	110.000,00 €	312.000,00 €	12.000,00 €	95.480,00 €	529.480,00 €
11	AO Moscati	AO Moscati	AZIENDA OSPEDALIER A S. G. MOSCATI	Avellino	Av	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	trasformazione di posti letto di degenza ordinaria in posti letto di terapia subintensiva	600.000,00 €	750.000,00 €	30.000,00 €	303.600,00 €	1.683.600,00 €
12	AO Moscati	AO Moscati	AZIENDA OSPEDALIER A S. G. MOSCATI	Avellino	Av	Intervento su struttura esistente	16	PL aggiunti in fase 1	trasformazione dei posti letto della palazzina ALPI in posti letto di terapia intensiva	611.164,00 €	3.702.527,56 €	35.220,00 €	1.033.598,06 €	5.382.509,62 €

13	AO SAN PIO	AO SAN PIO	PO RUMMO	BENEVENTO	Bn	Nuova costruzione	10	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Attivazione di 10 posti letto di Anestesia e Rianimazione	590.000,00 €	1.700.000,00 €		229.000,00 €	2.519.000,00 €
14	AO SAN PIO	AO SAN PIO	PO RUMMO	BENEVENTO	Bn	Intervento su struttura esistente	0	PL aggiunti in fase 1	Attivazione di 6 posti letto di Terapia Intensiva/Sub-Intensiva COVID dedicati	300.000,00 €	1.415.883,62 €		384.674,87 €	2.100.558,48 €
15	AO SAN PIO	AO SAN PIO	PO RUMMO	BENEVENTO	Bn	Intervento su struttura esistente	0	PL aggiunti in fase 1	Attivazione di 12 posti letto di sub-intensiva	500.000,00 €	1.200.000,00 €		314.000,00 €	2.014.000,00 €
16	AO Santobono-Pausilipon	AO Santobono-Pausilipon	P.O. Pausilipon	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	2	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Realizzazione di numero 2 posti letto codice 49	200.000,00 €	269.204,42 €	48.000,00 €	87.870,55 €	605.074,97 €
17	AO Santobono-Pausilipon	AO Santobono-Pausilipon	P.O. Santobono	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Realizzazione di numero 12 posti letto terapia sub-intensiva multidisciplinare presso P.O. Santobono	1.000.800,00 €	497.800,00 €	180.132,00 €	248.603,18 €	1.927.335,18 €
18	BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA AORN Caserta	Sant Anna e San Sebastiano	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	n. 196 del 14 Ottobre 2020 Caserta	Ce	Intervento su struttura esistente	24	PL aggiunti in fase 1	Atti della Regione e lavori propeautici all'installazione del campo modulare di T.I. 24 P.L.	2.148.085,45 €	176.852,43 €		613.330,36 €	2.938.268,24 €
19	AORN Caserta	Sant Anna e San Sebastiano	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Caserta	CE	Intervento su struttura esistente	4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	105.000,00 €	363.200,00 €	- €	90.404,00 €	558.604,00 €
20	AORN Caserta	Sant Anna e San Sebastiano	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Caserta	CE	Intervento su struttura esistente	4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	105.000,00 €	363.200,00 €	- €	90.404,00 €	558.604,00 €
21	AORN Caserta	Sant Anna e San Sebastiano	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Caserta	CE	Intervento su struttura esistente	4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	148.650,00 €	363.200,00 €	- €	94.769,00 €	606.619,00 €
22	AORN Caserta	Sant Anna e San Sebastiano	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Caserta	CE	Intervento su struttura esistente	0	PL aggiunti in fase 1	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali, ristrutturazione strutturale e normativo	370.000,00 €	676.519,53 €	- €	227.813,20 €	1.274.332,73 €
23	AOU Federico II	A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI	A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI	NAPOLI	NA	Intervento su struttura esistente	25	PL aggiunti in fase 1	Adeguamento di vari spazi per degenze COVID-19	3.948.658,73 €	4.372.246,97 €	1.205.172,01 €	1.628.275,79 €	11.154.353,50 €
24	AOU Federico II	A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI	A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI	NAPOLI	NA	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Trasformazione di un'area esistente per la creazione della Terapia Sub - Intensiva ed Adeguamento percorsi emergenza COVID per pazienti oncologici	2.100.000,00 €	681.700,00 €	405.000,00 €	853.700,00 €	4.040.400,00 €
25	AOU L. Vanvitelli	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICAM	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICAM	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	III PAD Policlinico Piazza Miraglia- Ristrutturazione dilizia completa, adeguamento TI esistente e variazione di destinazione d'uso,	600.000,00 €	400.000,00 €		220.000,00 €	1.220.000,00 €
26	AOU L. Vanvitelli	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICAM	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICAM	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	6	PL aggiunti in fase 1	Edificio 17 Polo Cappella Cangiani- Ristrutturazione dilizia completa realizzazione di nuovi impianti idrico elettrico e meccanico	800.000,00 €	523.459,47 €		305.027,03 €	1.628.486,50 €
27	AOU L. Vanvitelli	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICAM	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICAM	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	6	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Edificio ex Patologia Piazzetta S. andrea delle Dame - Terapia Intensiva e subintensiva posta al quarto piano (in adiacenza al blocco operatorio) di un edificio soggetto a Ristrutturazione completa con la realizzazione di interventi globali di	5.500.000,00 €	2.000.000,00 €		1.650.000,00 €	9.150.000,00 €

28	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	SALERNO	Sa	Intervento su struttura esistente	24	PL aggiunti in fase 1	Costruzione campi modulari e opere edili e impiantistiche propedeutiche alla struttura modulare prefabbricata	2.163.846,50 €	156.441,56 €	18.322,00 €	625.451,04 €	2.964.061,11 €
29	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	SALERNO	Sa	Intervento su struttura esistente	10	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA P.T. CORPO W	2.100.000,00 €	1.400.000,00 €	735.000,00 €	210.000,00 €	4.445.000,00 €
30	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	SALERNO	Sa	Intervento su struttura esistente	4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	REALIZZAZIONE P.L. T.I. PEDIATRICA IN BLOCCO OPERATORIO GENERALE	120.000,00 €	460.000,00 €	42.000,00 €	12.000,00 €	634.000,00 €
31	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	SALERNO	Sa	Intervento su struttura esistente	10	PL ulteriori da aggiungere in fase2	AMPLAMENTO P.L. UTIPO TORRE CARDIOLOGICA PIANO 0 CORPO Z	1.440.000,00 €	1.000.000,00 €	504.000,00 €	144.000,00 €	3.088.000,00 €
32	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	SALERNO	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere	AMPLAMENTO UTIPO TORRE CARDIOLOGICA PIANO 0 CORPO	270.000,00 €	275.000,00 €	94.500,00 €	27.000,00 €	666.500,00 €
33	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	SALERNO	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	ADEGUAMENTO REPARTO MALATTIE INFETTIVE 2 PLANO CORPO P	450.000,00 €	364.000,00 €	157.500,00 €	45.000,00 €	1.016.500,00 €
34	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI	P.O. G. DA PROCIDA	P.O. G. DA PROCIDA	SALERNO	Sa	Intervento su struttura esistente	8	PL aggiunti in fase 1	ADEGUAMENTO POSTI LETTO ESISTENTI CON DIVERSA PRECEDENTE DESTINAZIONE	401.000,00 €	1.505.280,47 €	140.350,00 €	464.666,29 €	2.511.296,76 €
35	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI	P.O. S. M. DELL'OLMO	P.O. S. M. DELL'OLMO	CAVA DE' TIRRENI	Sa	Intervento su struttura esistente	4	PL aggiunti in fase 1	ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA	720.000,00 €	520.000,00 €	252.000,00 €	72.000,00 €	1.564.000,00 €
36	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI	OSPEDALE AMICO G. FUCITO	OSPEDALE AMICO G. FUCITO	MERCATO SAN SEVERINO	Sa	Intervento su struttura esistente	4	PL aggiunti in fase 1	ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA	528.000,00 €	520.000,00 €	184.800,00 €	52.800,00 €	1.285.600,00 €
37	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	SALERNO	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL aggiunti in fase 1	ADEGUAMENTO AREA 3 P. CORPO D	900.000,00 €	630.000,00 €	315.000,00 €	90.000,00 €	1.935.000,00 €
38	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	SALERNO	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	ADEGUAMENTO P.L. REPARTO MEDICINA D'URGENZA P.R. CORPO	324.000,00 €	364.000,00 €	113.400,00 €	32.400,00 €	833.800,00 €
39	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI	P.O. G. DA PROCIDA	P.O. G. DA PROCIDA	SALERNO	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL aggiunti in fase 1	ADEGUAMENTO POSTI LETTO ESISTENTI CON DIVERSA PRECEDENTE DESTINAZIONE	352.800,00 €		123.480,00 €	35.280,00 €	511.560,00 €
40	ASL AV	OSPEDALE S.ANGELO DEI LOMBARDI	OSPEDALE S.ANGELO DEI LOMBARDI	Sant'Angelo dei Lombardi	Av	Intervento su struttura esistente	6	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	Emergenza COVID-19 PO "G. Criscuoli di S. Angelo dei Lombardi" - Lavori di somma urgenza: Realizzazione nuovo reparto di rianimazione per n. 6 posti letto di terapia intensiva	454.545,00 €	230.000,00 €		96.055,00 €	780.600,00 €
41	ASL AV	OSPEDALE ARIANO IRPINO	OSPEDALE ARIANO IRPINO	Ariano Irpino	Av	Intervento su struttura esistente	7	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	Emergenza COVID-19 PO "S. Ottone Frangipane" di Ariano irpino - Lavori di Somma urgenza: servizio rianimazione ex blocco operatorio 7 posti letto di terapia intensiva	227.272,00 €	1.107.027,16 €		318.212,58 €	1.652.511,74 €

42	ASL AV	OSPEDALE ARIANO IRPINO	OSPEDALE ARIANO IRPINO	Ariano Irpino	Av	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Emergenza COVID-19 PO "S. Ottone Frangipane" di Ariano irpino - Lavori di Somma urgenza: realizzazione n. 10 posti letto terapia sub intensiva e 16 posti letto di degenza ordinaria	727.272,00 €	200.000,00 €		116.728,00 €	1.044.000,00 €
43	ASL CASERTA	PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN ROCCO"	PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN ROCCO"	SESSA AURUNCA	Ce	Intervento su struttura esistente	7	PL ulteriori da aggiungere in fase2	ristrutturazione	1.106.000,00 €	571.444,00 €	- €	198.717,68 €	1.876.161,68 €
44	ASL CASERTA	PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE	PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE	MARCIANISE	Ce	Intervento su struttura esistente	7	PL ulteriori da aggiungere in fase2	ristrutturazione	900.000,00 €	471.444,00 €		301.717,68 €	1.673.161,68 €
45	ASL CASERTA	PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIUSEPPE E MELORIO	PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIUSEPPE E MELORIO	SANTA MARIA CAPUA VETERE	Ce	Intervento su struttura esistente	4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	ristrutturazione	505.600,00 €	221.444,00 €		159.949,68 €	886.993,68 €
46	ASL CASERTA	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMENTE MATESE	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMENTE MATESE	PIEDIMONTE MATESE	Ce	Intervento su struttura esistente	3	PL ulteriori da aggiungere in fase2	ristrutturazione	800.000,00 €	271.444,00 €		235.717,68 €	1.307.161,68 €
47	ASL CASERTA	PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI	PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI	MADDALONI	Ce	Intervento su struttura esistente	3	PL ulteriori da aggiungere in fase2	ristrutturazione	400.000,00 €	150.000,00 €		125.400,00 €	675.400,00 €
48	ASL CASERTA	PRESIDIO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI AVERSA	PRESIDIO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI AVERSA	AVERSA	Ce	Intervento su struttura esistente	6	PL ulteriori da aggiungere in fase2	ristrutturazione	1.500.000,00 €	671.444,00 €		477.717,68 €	2.649.161,68 €
49	ASL CASERTA	PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI	PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI	MADDALONI	Ce	Intervento su struttura esistente	6	PL aggiunti in fase 1	ristrutturazione	1.285.824,24 €	2.032.214,33 €		510.398,22 €	3.828.436,80 €
50	ASL NA2	OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE	OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE	Pozzuoli	Na	Intervento su struttura esistente	8	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	P.O. Pozzuoli S.M. DELLE GRAZIE - Adeguamento reparto per implementazione di n°8 p.l. terapia intensiva	800.000,00 €	651.255,34 €		42.661,76 €	1.493.917,11 €
51	ASL NA2	OSPEDALE CIVILE S. GIOVANNI DI DIO	OSPEDALE CIVILE S. GIOVANNI DI DIO	Frattamaggiore	Na	Intervento su struttura esistente	0	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	P.O. Frattamaggiore - Riconversione del reparto di Pneumologia esistente per implementazione di n°5 p.l. di Subintensiva	350.000,00 €	815.795,40 €		201.891,01 €	1.367.686,41 €
52	ASL Napoli 1 Centro	Ospedale del mare	Ospedale del mare	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	72	PL aggiunti in fase 1	Costruzione campi modulari comprese Opere edili ed impiantistiche prodentiche alle strutture modulari e attrezzature a completamento dotazione (*)	3.603.571,24 €	218.095,73 €		602.318,82 €	4.423.985,79 €
53	ASL Napoli 1 Centro	Loreto mare	Loreto mare	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	10	PL aggiunti in fase 1	Adeguamento impianti e percorsi ad esigenze COVID-19	100.500,00 €	983.257,69 €		277.329,09 €	1.361.086,78 €
54	ASL NAPOLI 3 SUD	OO.RR. AREA VESUVIANA	P.O. "SANT'ANNA E SS. MADONNA DELLA	BOSCO TRICASE	Na	Intervento su struttura esistente	13	Posti letto aggiunti in fase 1	Realizzazione "chiavi in mano" del nuovo reparto di rianimazione e terapia intensiva al piano secondo	1.507.673,98 €	1.504.019,10 €	242.228,75 €	715.779,74 €	3.969.701,57 €
55	ASL NAPOLI 3 SUD	OO.RR. AREA SORRENTINA	P.O. "SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA"	SORRENTO	Na	Intervento su struttura esistente	3	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	Ristrutturazione per ampliamento di n.3 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva da 5 p.l. in fase di realizzazione al piano primo del P.O. di Sorrento	144.000,00 €	150.000,00 €	29.400,00 €	67.914,00 €	391.314,00 €


56	ASL NAPOLI 3 SUD	OO.RR. AREA STABIESE	P.O. "SAN LEONARDO"	CASTELLAMMARE DI STABIA	Na	Intervento su struttura esistente	4	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	Ristrutturazione per ampliamento di n.4 p.l. e miglioramento tecnologico del reparto esistente di rianimazione e terapia intensiva da 8 p.l. al piano terra del P.O. San Leonardo	256.000,00 €	360.000,00 €	61.600,00 €	142.296,00 €	819.896,00 €
57	ASL NAPOLI 3 SUD	OO.RR. AREA NOLANA	P.O. "SANTA MARIA DELLA PIETA'"	NOLA	Na	Intervento su struttura esistente	16	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	Reparto di rianimazione e terapia intensiva da 8 p.l. al piano primo del P.O. di Nola. Ampliamento per ulteriori 8 p.l. e contestuale riallocazione al piano terzo, per complessivi n.16 p.l.	1.224.000,00 €	560.000,00 €	178.400,00 €	412.104,00 €	2.374.504,00 €
58	ASL NAPOLI 3 SUD	OO.RR. AREA VESUVIANA	P.O. "SANT'ANNA E SS. MADONNA DELLA NEVE"	BOSCOTRECASE	Na	Intervento su struttura esistente	0	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	Completamento dei locali a rustico al piano secondo del P.O. di Boscotrecase per la realizzazione di n.20 posti letto di terapia semi-intensiva	1.275.000,00 €	600.000,00 €	187.500,00 €	433.125,00 €	2.495.625,00 €
	BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA	OO.RR. AREA STABIESE	P.O. "SAN LEONARDO"	CASTELLAMMARE DI STABIA	Na	Intervento su struttura esistente	0	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano secondo del P.O. di Castellammare di Stabia per la realizzazione di n.20 posti letto di terapia semi-intensiva	480.000,00 €	360.000,00 €	84.000,00 €	194.040,00 €	1.118.040,00 €
60	ASL NAPOLI 3 SUD	OO.RR. AREA NOLANA	P.O. "SANTA MARIA DELLA PIETA'"	NOLA	Na	Intervento su struttura esistente	0	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano secondo del P.O. di Nola per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva mediante riconversione di posti letto di medicina d'urgenza	660.000,00 €	240.000,00 €	90.000,00 €	207.900,00 €	1.197.900,00 €
61	ASL NAPOLI 3 SUD	OO.RR. AREA VESUVIANA	P.O. "AGOSTINO MARESCA"	TORRE DEL GRECO	Na	Intervento su struttura esistente	0	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. Maresca per la realizzazione di n.6 posti letto di terapia semi-intensiva	420.000,00 €	180.000,00 €	60.000,00 €	138.600,00 €	798.600,00 €
62	Asl Salerno	Presidio Ospedaliero "Mauro Scarlato" di Scafati	Presidio Ospedaliero "Mauro Scarlato" di Scafati	Scafati	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	60.000,00 €	391.255,34 €	20.000,00 €	113.061,76 €	584.317,11 €
63	Asl Salerno	Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera	Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera	Nocera	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	30.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	35.200,00 €	195.200,00 €
64	Asl Salerno	PRESIDIO OSPEDALIERO "MARTIRI di VILLA MALTA" di SARNO	PRESIDIO OSPEDALIERO "MARTIRI di VILLA MALTA" di SARNO	Sarno	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	30.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	35.200,00 €	195.200,00 €
65	Asl Salerno	P. O. "S. MARIA della SPERANZA" di BATTIPAGLIA	P. O. "S. MARIA della SPERANZA" di BATTIPAGLIA	Battipaglia	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	30.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	35.200,00 €	195.200,00 €
66	Asl Salerno	P.O. "MARIA ADDOLORATA" di EBOLI	P.O. "MARIA ADDOLORATA" di EBOLI	Eboli	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	60.000,00 €	240.000,00 €	20.000,00 €	70.400,00 €	390.400,00 €


67	Asl Salerno	P.O. di ROCCADASPIDE	P.O. di ROCCADASPIDE	Roccadaspide	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	30.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	35.200,00 €	195.200,00 €
68	Asl Salerno	PRESIDIO OSPEDALIERO "S. FRANCESCO d'ASSISI"	PRESIDIO OSPEDALIERO "S. FRANCESCO d'ASSISI"	Oliveto Citra	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	30.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	35.200,00 €	195.200,00 €
69	Asl Salerno	Presidio Ospedaliero "LUIGI CURTO" di POLLA	Presidio Ospedaliero "LUIGI CURTO" di POLLA	POLLA	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	60.000,00 €	240.000,00 €	20.000,00 €	70.400,00 €	390.400,00 €
	BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA	P. O. "SAN LUCA" di VALLO DELLA LUCANIA	P. O. "SAN LUCA" di VALLO DELLA LUCANIA	VALLO DELLA LUCANIA	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	120.000,00 €	480.000,00 €	40.000,00 €	140.800,00 €	780.800,00 €
71	Asl Salerno	Presidio Ospedaliero di Agropoli	Presidio Ospedaliero di Agropoli	AGROPOLI	Sa	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	60.000,00 €	240.000,00 €	5.000,00 €	67.100,00 €	372.100,00 €
72	Asl Salerno	Presidio Ospedaliero "Mauro Scarlato" di Scafati	Presidio Ospedaliero "Mauro Scarlato" di Scafati	Scafati	Sa	Intervento su struttura esistente	8	PL aggiunti in fase 1	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e impianti di GAS medicali; Messa in opera dei filtri per la decontaminazione e zona rossa; Creazione di ambienti a pressione negativa e realizzazione di pareti a schermatura anti covid-19. Acquisto attrezzature	145.829,00 €	255.585,00 €		97.359,00 €	498.773,00 €
73	Asl Salerno	Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera	Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera	Nocera	Sa	Intervento su struttura esistente	14	PL aggiunti in fase 1	Acquisto apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione: sistemi per ossigenoterapia		5.475,00 €		1.204,00 €	6.679,00 €
74	Asl Salerno	PRESIDIO OSPEDALIERO "MARTIRI di VILLA MALTA" di SARNO	PRESIDIO OSPEDALIERO "MARTIRI di VILLA MALTA" di SARNO	Sarno	Sa	Intervento su struttura esistente	6	PL aggiunti in fase 1	Acquisto apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione: sistemi per ossigenoterapia		5.475,00 €		1.204,00 €	6.679,00 €
75	Asl Salerno	P. O. "S. MARIA della SPERANZA" di BATTIPAGLIA	P. O. "S. MARIA della SPERANZA" di BATTIPAGLIA	Battipaglia	Sa	Intervento su struttura esistente	8	PL aggiunti in fase 1	Acquisto attrezzature		21.475,00 €		4.724,00 €	26.199,00 €
76	Asl Salerno	P.O. "MARIA ADDOLORATA" di EBOLI	P.O. "MARIA ADDOLORATA" di EBOLI	Eboli	Sa	Intervento su struttura esistente	7	PL aggiunti in fase 1	Acquisto attrezzature		295.612,00 €		65.064,00 €	360.676,00 €
77	Asl Salerno	P.O. di Sapri	P.O. di Sapri	Sapri	Sa	Intervento su struttura esistente	4	PL aggiunti in fase 1	Acquisto attrezzature		10.950,00 €		2.409,00 €	13.359,00 €
78	Asl Salerno	PRESIDIO OSPEDALIERO "S. FRANCESCO d'ASSISI"	PRESIDIO OSPEDALIERO "S. FRANCESCO d'ASSISI"	Oliveto Citra	Sa	Intervento su struttura esistente	4	PL aggiunti in fase 1	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione	9.477,00 €	27.950,00 €		8.822,00 €	46.249,00 €
79	Asl Salerno	Presidio Ospedaliero "LUIGI CURTO" di POLLA	Presidio Ospedaliero "LUIGI CURTO" di POLLA	POLLA	Sa	Intervento su struttura esistente	8	PL aggiunti in fase 1	Acquisto attrezzature		27.375,00 €		6.022,00 €	33.397,00 €

80	Asl Salerno	P. O. "SAN LUCA" di VALLO DELLA LUCANIA	P. O. "SAN LUCA" di VALLO DELLA LUCANIA	VALLO DELLA LUCANIA	Sa	Intervento su struttura esistente	10	PL aggiunti in fase 1	Acquisto attrezzature		27.375,00 €		6.022,00 €	33.397,00 €
81	Asl Salerno	Presidio Ospedaliero di Agropoli	Presidio Ospedaliero di Agropoli	AGROPOLI	Sa	Intervento su struttura esistente	6	PL aggiunti in fase 1	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e impianti di GAS medicali;.....	331.861,00 €	1.067.441,19 €		371.279,03 €	1.770.581,22 €
82	AO 'A. CARDARELLI'	Azienda Ospedaliera 'A. CARDARELLI'	Cardarelli	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	12	PL ulteriori da aggiungere in fase2	REALIZZAZIONE DI NR 12 PL DI TERAPIA INTENSIVA NEUROCHIRURGICA (10 + 2 ISOLATI), MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE	1.300.000,00 €	480.000,00 €	210.000,00 €	437.800,00 €	2.427.800,00 €
83	AO 'A. CARDARELLI'	Azienda Ospedaliera 'A. CARDARELLI'	Cardarelli	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	REALIZZAZIONE DI NR 4 PL DI TERAPIA INTENSIVA COVID - PAD M	500.000,00 €	1.068.962,92 €	75.000,00 €	415.592,11 €	2.059.555,02 €
84	BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA AO 'A. CARDARELLI'	Azienda Ospedaliera 'A. CARDARELLI'	Cardarelli	NAPOLI	Na	n. 196 del 14 Ottobre 2020 Intervento su struttura esistente	0	PL da aggiungere in fase2	Atti della Regione REALIZZAZIONE DI NR 5 PL DI TERAPIA INTENSIVA PNEUMOLOGICA, MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO ESISTENTE - PAD	450.000,00 €	200.000,00 €	75.000,00 €	159.500,00 €	884.500,00 €
85	AO 'A. CARDARELLI'	Azienda Ospedaliera 'A. CARDARELLI'	Cardarelli	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	REALIZZAZIONE DI NR 5 PL DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA, MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO ESISTENTE - PAD D	430.000,00 €	150.000,00 €	70.000,00 €	143.000,00 €	793.000,00 €
86	AO 'A. CARDARELLI'	Azienda Ospedaliera 'A. CARDARELLI'	Cardarelli	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	6	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	RISTRUTTURAZIONE REPARTO TIGU - PAD DEA	1.170.000,00 €	- €	195.000,00 €	300.300,00 €	1.665.300,00 €
87	AO 'A. CARDARELLI'	Azienda Ospedaliera 'A. CARDARELLI'	Cardarelli	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	22	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO D'ARIA, REPARTO DI RIANIMAZIONE PAD DEA	650.000,00 €	- €	- €	143.000,00 €	793.000,00 €
88	AO 'A. CARDARELLI'	Azienda Ospedaliera 'A. CARDARELLI'	Cardarelli	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	6	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	REALIZZAZIONE DI NR 6 POSTI LETTO IN TIPO - PAD A/H	360.000,00 €	300.000,00 €	60.000,00 €	158.400,00 €	878.400,00 €
89	AO 'A. CARDARELLI'	Azienda Ospedaliera 'A. CARDARELLI'	Cardarelli	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	8	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO D'ARIA, REPARTO TIPO PAD A	178.750,00 €	- €	- €	39.325,00 €	218.075,00 €
90	AO 'A. CARDARELLI'	Azienda Ospedaliera 'A. CARDARELLI'	Cardarelli	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	4	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	REALIZZAZIONE DI NR 4 POSTI LETTO ISOLATI IN UTIF - PAD D	270.000,00 €	200.000,00 €	45.000,00 €	113.300,00 €	628.300,00 €
91	AO 'A. CARDARELLI'	Azienda Ospedaliera 'A. CARDARELLI'	Cardarelli	NAPOLI	Na	Intervento su struttura esistente	8	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, RICAMBIO D'ARIA E LEGGERA RISTRUTTURAZIONE EDILE - PAD D	350.000,00 €	320.000,00 €	- €	147.400,00 €	817.400,00 €
92	IRCCS Tumori	IRCCS Pascale	ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI NAPOLI	Napoli	Na	Intervento su struttura esistente	2	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Adeguamento funzionale su impianti, strutture e predisposizione elettromedicali	180.000,00 €	200.000,00 €	20.000,00 €	88.000,00 €	488.000,00 €
93	IRCCS Tumori	IRCCS Pascale	ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI NAPOLI	Napoli	Na	Intervento su struttura esistente	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Ristrutturazione ed adeguamento funzionale riguardante gli aspetti strutturali, il totale rifacimento di tutti gli impianti e delle finiture.	360.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	211.200,00 €	1.171.200,00 €

94	IRCCS Tumori	IRCCS Pascale	PO ASCALESI	Napoli	Na	Nuova costruzione	4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	Ristrutturazione pesante su edificio in cemento armato riguardante gli aspetti strutturali, il totale rifacimento di tutti gli impianti (compresi gas medicinali e speciali) e delle finiture interne ed esterne	1.200.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	396.000,00 €	2.196.000,00 €
							553							146.174.838,40 €

ALLEGATO 2 : INTERVENTI PER L'EMERGENZA-URGENZA

DATI ANAGRAFICI						DESCRIZIONE INTERVENTO		QUADRO ECONOMICO				
CODICE INTERVENTO	AZIENDA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Tipologia Lavori	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]
	(4)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(14)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)= 22+23+24+25
1	ASL NA 1	Capilupi	PO CAPILUPI	CAPRI	NA	Intervento su struttura esistente	DA ESEGUIRE nuove distribuzioni funzionali per "normale" attività, ulteriori adeguamenti per posti e percorsi COVID-19, adeguamenti per garantire la sicurezza degli operatori sanitari GLA' ESEGUITI (prima fase emergenziale) nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19 PARTE I  Atti della Regione	350.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €	435.000,00 €
BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA					n. 196 del 14 Ottobre 2020							
2	ASL NA 1	San Giovanni Bosco	P.O. SAN GIOVANNI BOSCO	NAPOLI	NA	Intervento su struttura esistente	GLA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19 (prima fase emergenziale)	20.000,00 €				20.000,00 €
3	ASL NA 1	Ospedale del mare	PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE DEL MARE	NAPOLI	NA	Intervento su struttura esistente	GLA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19 (prima fase emergenziale)	20.000,00 €				20.000,00 €
4	ASL NAPOLI 3 SUD	OO.RR. AREA STABIESE	P.O. "SAN LEONARDO"	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	Intervento su struttura esistente	Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Leonardo per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	392.000,00 €	39.200,00 €	43.120,00 €	99.607,20 €	573.927,20 €
5	ASL NAPOLI 3 SUD	OO.RR. AREA NOLANA	P.O. "SANTA MARIA DELLA PIETA'"	NOLA	NA	Intervento su struttura esistente	Ristrutturazione dei locali al piano seminterrato del P.O. di Nola per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	266.000,00 €	26.600,00 €	29.260,00 €	67.590,60 €	389.450,60 €
6	ASL NAPOLI 3 SUD	OO.RR. AREA SORRENTINA	P.O. "SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA"	SORRENTO	NA	Intervento su struttura esistente	Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. di Sorrento per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	126.000,00 €	12.600,00 €	13.860,00 €	32.016,60 €	184.476,60 €
7	ASL CASERTA	PRESIDIO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI AVERSA	PRESIDIO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI AVERSA	AVERSA	CE	Intervento su struttura esistente	adeguamento percorsi differenziati	250.000,00 €	150.000,00 €		88.000,00 €	488.000,00 €

DATI ANAGRAFICI						DESCRIZIONE INTERVENTO		QUADRO ECONOMICO				
CODICE INTERVENTO	AZIENDA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Tipologia Lavori	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]
(4)	(4)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(14)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)= 22+23+24+25
8	ASL CASERTA	PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN ROCCO"	PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN ROCCO"	SESSA AURUNCA	CE	Intervento su struttura esistente	adeguamento percorsi differenziati	200.000,00 €	120.000,00 €		70.400,00 €	390.400,00 €
	BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMONTE MATESE	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMONTE MATESE	PIEDIMONTE MATESE	CE	Intervento su struttura esistente	Attività di adeguamento percorsi differenziati  Atti della Regione	200.000,00 €	120.000,00 €		70.400,00 €	390.400,00 €
10	ASL CASERTA	PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE	PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE	MARCIANISE	CE	Intervento su struttura esistente	adeguamento percorsi differenziati	200.000,00 €	120.000,00 €		70.400,00 €	390.400,00 €
11	AO SAN PIO	AO SAN PIO	PO RUMMO	BENEVENTO	BN	Intervento su struttura esistente	Implementazione di un Pronto Soccorso COVID dedicato	1.650.000,00 €	1.200.000,00 €		429.000,00 €	3.279.000,00 €
12	AO Moscati	AO Moscati	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI	Avellino	AV	Intervento su struttura esistente	Lavori di adeguamento del Pronto soccorso esistente e ampliamento per realizzazione area pre-triage	1.100.000,00 €	325.000,00 €	45.000,00 €	323.400,00 €	1.793.400,00 €
13	ASL AV	OSPEDALE ARIANO IRPINO	OSPEDALE ARIANO IRPINO	Ariano Irpino	AV	Intervento su struttura esistente	Emergenza COVID-19 – Realizzazione locali Pronto Soccorso dedicato per pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi	454.545,00 €	50.000,00 €		56.455,00 €	561.000,00 €
14	Azienda dei Colli	Azienda Dei Colli	CTO	NAPOLI	NA	Intervento su struttura esistente	Ristrutturazione	250.000,00 €			55.000,00 €	305.000,00 €

DATI ANAGRAFICI						DESCRIZIONE INTERVENTO		QUADRO ECONOMICO				
CODICE INTERVENTO	AZIENDA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Tipologia Lavori	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]
(4)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(14)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)= 22+23+24+25	
15	Azienda dei Colli	Azienda Dei Colli	Cotugno	NAPOLI	NA	Intervento su struttura esistente	Ristrutturazione	500.000,00 €			110.000,00 €	610.000,00 €
	BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA	OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE	OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE	n. 196 del 14 Ottobre 2020	NA	Intervento su struttura esistente	P.O. Pozzuoli S.M. DELLE GRAZIE - A PARTE I Atti della Regione Covid afferenti	450.000,00 €	150.000,00 €			600.000,00 €
17	ASL NA2	OSPEDALE SAN GIULIANO	OSPEDALE SAN GIULIANO	Giugliano	Na	Intervento su struttura esistente	P.O. Giugliano -Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	350.000,00 €	100.000,00 €			450.000,00 €
18	ASL NA2	OSPEDALE RIZZOLI	OSPEDALE RIZZOLI	Lacco Ameno	Na	Intervento su struttura esistente	P.O. Ischia -Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	200.000,00 €	80.000,00 €			280.000,00 €
19	AORN Caserta	Sant Anna e San Sebastiano	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Caserta	CE	Intervento su struttura esistente	ristrutturazione delle aree e dei relativi percorsi di isolamento del pronto soccorso	413.540,00 €	150.000,00 €	700.000,00 €	74.354,00 €	1.337.894,00 €
20	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D 'ARAGONA	P.O. S. M. DELL'OLMO	P.O. S. M. DELL'OLMO	CAVA DE' TIRRENI	SA	Intervento su struttura esistente	ADEGUAMENTO REPARTO PRONTO SOCCORSO	1.440.000,00 €	400.000,00 €	360.000,00 €	144.000,00 €	2.344.000,00 €
21	AOU Federico II	A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI	A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI	NAPOLI	NA	Nuova costruzione	Realizzazione di triage per pazienti COVID con ampliamento del Pronto Soccorso	3.000.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	770.000,00 €	4.270.000,00 €

DATI ANAGRAFICI						DESCRIZIONE INTERVENTO		QUADRO ECONOMICO				
CODICE INTERVENTO	AZIENDA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Tipologia Lavori	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]
(4)	(4)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(14)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)= 22+23+24+25
22	AO Moscati	AO Moscati	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI	Avellino	AV	Intervento su struttura esistente	Lavori di adeguamento del Pronto soccorso esistente	72.000,00 €	- €	- €	15.840,00 €	87.840,00 €
	<small>Azienda BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA CARDARELLI</small>	<small>Azienda Ospedaliera A. CARDARELLI</small>	Cardarelli	<small>n. 19610/14 14 Ottobre 2020</small>		Intervento su struttura esistente	<small>Realizzazione di spazi per pazienti isolati sospetti α PARTE I Atti della Regione PS (impianti acriani, percorsi, etc.)</small>	2.315.000,00 €	900.000,00 €	500.000,00 €	817.300,00 €	4.532.300,00 €
24	Asl Salerno	Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera	Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera	Nocera	SA	Impiantistica strutturale di funzionalizzazione	realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 Appgrade e nuovi investimento biotecnologie	500.000,00 €	50.000,00 €		121.000,00 €	671.000,00 €
25	Asl Salerno	PRESIDIO OSPEDALIERO "MARTIRI di VILLA MALTA" di SARNO	PRESIDIO OSPEDALIERO "MARTIRI di VILLA MALTA" di SARNO	Sarno	SA	Impiantistica strutturale di funzionalizzazione	realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 Appgrade e nuovi investimento biotecnologie	300.000,00 €	30.000,00 €		72.600,00 €	402.600,00 €
26	Asl Salerno	P. O. "SAN LUCA" di VALLO DELLA LUCANIA	P. O. "SAN LUCA" di VALLO DELLA LUCANIA	VALLO DELLA LUCANIA	SA	Impiantistica strutturale di funzionalizzazione	realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 Appgrade e nuovi investimento biotecnologie	600.000,00 €	60.000,00 €		145.200,00 €	805.200,00 €
												25.611.288,40 €

IMPEGNI NEI CONFRONTI DELLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE SANITARIA

Il Contratto di Programma con la **Banca Europea degli Investimenti**, finanziatrice dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, prevede, fra gli altri, i seguenti impegni per il Ministero della Salute e per il Commissario Straordinario che coinvolgono, direttamente o indirettamente, anche i "Beneficiari finali", intendendo per tali le Regioni e le Province autonome (punto 5 delle premesse al Contratto).

ARTICOLO 1

Scopo

In connessione agli impegni che la Banca assume mediante la sottoscrizione del Contratto di Prestito e dei Contratti di Prestito Successivi, una volta conclusi, e agli impegni del Prenditore di mettere a disposizione dei Beneficiari Finali, a valere sui fondi stanziati ai sensi del Decreto Rilancio, le risorse finanziarie necessarie ai fini della realizzazione del Progetto, il Commissario Straordinario e il Ministero della salute si impegnano nei confronti della Banca, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste nel Decreto Rilancio, ad utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dal Prenditore ai fini della realizzazione del Progetto secondo quanto disposto nel presente Contratto.

Gli impegni di cui agli Articoli 3 e 4 saranno assunti dal Ministero della salute nei limiti delle proprie competenze istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste nel Decreto Rilancio e resteranno in vigore a partire dalla data del presente Contratto e per tutto il tempo in cui alcun importo sia dovuto e non rimborsato ai sensi del Contratto di Prestito e dei Contratti di Prestito Successivi, una volta conclusi, o il Credito Complessivo sia ancora in essere ("**Data Finale**"), fermo restando quanto segue.

Con riferimento al Commissario Straordinario, data la specificità e temporaneità dell'incarico legata alla situazione di emergenza per il propagarsi della pandemia da COVID-19, gli impegni di cui agli Articoli 3 e 4 del presente Contratto:

- (i) riguarderanno esclusivamente gli interventi previsti nei Piani di Riorganizzazione Ospedaliera ai sensi dell'articolo 2, comma 11 del Decreto Rilancio, e
- (ii) resteranno in capo al Commissario Straordinario, ai sensi del DPCM del 18 marzo 2020, fino alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e delle relative eventuali proroghe, se antecedente alla Data Finale.

Alla o in prossimità della scadenza dell'incarico, il Commissario Straordinario si impegna a informare la Banca della proroga ovvero della cessazione dell'incarico. Alla scadenza dell'incarico, il Commissario Straordinario coopererà con la Banca al fine di rendere edotto il soggetto/ente subentrante nel ruolo di Commissario Straordinario ai sensi del presente Contratto degli impegni ivi

previsti nei confronti della Banca e di assicurare il continuo adempimento di tali impegni da parte di tale soggetto/ente subentrante fino alla Data Finale.

Con riferimento al Ministero della salute, gli impegni di cui agli Articoli 3 e 4 del presente Contratto riguarderanno esclusivamente gli interventi previsti nei Piani di Assistenza Territoriale ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Rilancio.

... *omissis* ...

Articolo 3

Impegni del Ministero della salute e del Commissario Straordinario

3.01 Utilizzo del Prestito e Impegni di Progetto del Ministero della salute e del Commissario Straordinario

3.01.A Fermo restando quanto previsto all'Articolo 1, il Ministero della salute e il Commissario Straordinario si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste nel Decreto Rilancio, a:

- (a) far sì che tutte le somme rese disponibili dal Prenditore ai sensi del Contratto di Prestito e dei Contratti di Prestito Successivi siano utilizzate per l'esecuzione del Progetto da parte dei Beneficiari Finali o direttamente, a secondo del caso. La Banca potrà, in qualsiasi momento, verificare che le procedure di allocazione di tali somme siano utilizzate in conformità al presente Contratto;
- (b) indicare alla Banca una struttura di riferimento, precisandone la composizione, incaricata di fornire le informazioni di monitoraggio in relazione all'effettiva realizzazione dei Piani Regionali d'Emergenza;
- (c) realizzare integralmente ciascun Sottoprogetto, direttamente o per il tramite dei Beneficiari Finali, in conformità alle disposizioni della Descrizione Tecnica, come di volta modificata con il consenso della Banca, e completarlo entro la data finale ivi specificata;
- (d) non ricevere altri finanziamenti da parte di fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea in relazione a Sottoprogetti che siano parte del Progetto e coperti dal Credito Complessivo, fermo restando la possibilità di cofinanziamento sul Progetto;
- (e) ove applicabile, non utilizzare in alcun modo il Credito Complessivo per il finanziamento delle spese ordinarie per il personale (*i.e.*, stipendi dei dipendenti pubblici), oltre a quanto utilizzato per il personale aggiuntivo assunto ai sensi del Decreto Rilancio (Articolo 1, commi 4, 5 e 8 e Articolo 2, commi 3 e 5);
- (f) rispettare sotto tutti profili le leggi applicabili e ad assicurare la conformità del Progetto e dei singoli Sottoprogetti alle regole pertinenti e applicabili della Normativa UE, in particolare in materia di Ambiente, sicurezza stradale, aiuti statali e appalti pubblici;
- (g) informare la Banca in merito all'emanazione di norme, guide tecniche o aggiornamenti relativi al Decreto Rilancio e, in generale, alla Normativa Rilevante (con particolare riferimento agli articoli 1) e 2) del Decreto Rilancio) e alla loro attuazione;
- (h) informare regolarmente la Banca in merito all'effettiva attuazione dei Piani Regionali d'Emergenza sulla base delle scadenze previste nella Descrizione Tecnica, come di volta modificata con il consenso della Banca;
- (i) informare la Banca di ogni problematica ambientale significativa che possa emergere in relazione ai Sottoprogetti di ristrutturazione delle strutture sanitarie e di ogni potenziale richiesta di VIA da parte delle Autorità competenti;
- (j) fornire alla Banca i dati rilevanti e le informazioni concernenti le misure di efficienza energetica e le iniziative in materia di acquisti verdi da parte della pubblica amministrazione (*green public procurement*) adottate dai Beneficiari Finali per la realizzazione dei Piani d'Emergenza in conformità ai criteri ambientali minimi forniti dal Ministero dell'Ambiente.

3.01.B In relazione ai Sottoprogetti di competenza del Commissario Straordinario, in aggiunta a quanto sopra, il Commissario Straordinario assume gli impegni di cui alle lettere da (g) a (m) dell'Articolo 3.02 che segue.

3.01.C Le somme messe a disposizione da parte della Banca ai sensi del Contratto di Prestito o dei Contratti di Prestito Successivi dovranno essere depositate su apposito conto individuato dal Prenditore e ritenuto accettabile dalla Banca stessa.

3.02 Ulteriori Impegni di Progetto del Ministero della Salute in relazione ai Beneficiari Finali

Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, il Ministero della salute si impegna, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste nel Decreto Rilancio, a far sì che i Beneficiari Finali, con riferimento ad ogni singolo Sottoprogetto, adempiano ai seguenti impegni:

- (a) realizzare integralmente il relativo Sottoprogetto in conformità alle disposizioni della Descrizione Tecnica, come di volta modificata con il consenso della Banca, e completarlo entro la data finale ivi specificata;
- (b) tenere una contabilità che consenta di individuare chiaramente le operazioni relative al finanziamento ed all'esecuzione dei Sottoprogetti, secondo modalità che saranno definite tra il Ministero della salute e i Beneficiari Finali;
- (c) non ricevere altri finanziamenti da parte di fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea in relazione a Sottoprogetti che siano parte del Progetto e coperti dal Credito Complessivo;
- (d) destinare la somma resa disponibile dal Prenditore a valere sul Credito Complessivo esclusivamente alla realizzazione dei Sottoprogetti;
- (e) non utilizzare in alcun modo il Credito Complessivo per il finanziamento delle spese ordinarie per il personale (*i.e.*, stipendi dei dipendenti pubblici), oltre a quanto utilizzato per il personale aggiuntivo assunto ai sensi del Decreto Rilancio (Articolo 1, commi 4, 5 e 8 e Articolo 2, commi 3 e 5);
- (f) rispettare sotto tutti i profili le leggi applicabili e ad assicurare la conformità del Sottoprogetto alle regole pertinenti e applicabili della Normativa UE, in particolare in materia di Ambiente, sicurezza stradale, aiuti statali e appalti pubblici;
- (g) acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per ciascun Sottoprogetto (i) conformemente alla Normativa UE in generale e in particolare alle Direttive UE rilevanti in materia e (ii) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed efficienza secondo modalità abituali per lo specifico settore;
- (h) garantire la copertura assicurativa di tutte le opere, gli impianti e i macchinari costituenti ciascun Sottoprogetto presso compagnie assicurative primarie secondo modalità abituali per tale tipo di opera;
- (i) assicurare la manutenzione, la riparazione, la revisione e il rinnovamento necessari per il mantenimento delle normali capacità di utilizzo di tutte le opere, gli impianti e i macchinari costituenti il Sottoprogetto;
- (j) se e in quanto applicabile ai singoli Sottoprogetti, mantenere la gestione ed il possesso delle opere e degli impianti costituenti il Sottoprogetto ed assicurare la loro continua utilizzazione originaria per tutta la durata del Contratto di Prestito e dei Contratti di Prestito Successivi, ove applicabile, salvo previo accordo scritto della Banca; fermo restando che la Banca può negare il proprio consenso solo qualora l'azione proposta pregiudicasse gli interessi della Banca in qualità di finanziatore dell'intervento compreso nel Progetto o rendesse tale intervento non idoneo al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto di quest'ultima o dell'Articolo 309 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- (k) ove applicabile, mantenere in essere tutte le Autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione del Sottoprogetto;
- (l) in riferimento all'Ambiente:
 - (i) realizzare e gestire il Sottoprogetto in conformità alla Normativa Ambientale;
 - (ii) ottenere, mantenere e rispettare le Autorizzazioni Ambientali per ciascun Sottoprogetto;
 - (iii) adempiere a tali Autorizzazioni Ambientali;
 - (iv) mantenere la documentazione relativa ai Sottoprogetti che sia stata trasmessa ai (e/o acquisita dai) Beneficiari Finali esclusivamente ai fini dell'esercizio delle proprie competenze e prerogative ai sensi della Normativa Rilevante, e fornire la stessa alla Banca su richiesta (compresi – ove effettivamente acquisiti – gli studi in materia ambientale correlati alla VIA, le sintesi non tecniche delle VIA, le valutazioni ambientali strategiche, ove pertinenti, i nullaosta che attestino l'avvenuta consultazione pubblica e la presa in considerazione dei risultati, nonché le valutazioni sulla natura/biodiversità, oppure documenti equivalenti che sostengono la conformità alla Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli - Modulo A/B o equivalenti). In

particolare, qualora la Banca richieda tale documentazione, il relativo Beneficiario Finale fornirà tempestivamente tutti i documenti necessari entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della Banca;

- (v) far sì che i fondi messi a disposizione da parte della Banca per il Progetto non siano allocati a Sottoprogetti che richiedono una VIA o una valutazione sulla biodiversità ai

sensi della normativa nazionale e comunitaria, inclusa la Direttiva VIA, senza il previo ottenimento, prima dell'impiego, del nullaosta da parte dell'autorità competente e la previa pubblicazione della sintesi non tecnica della VIA;

- (m) realizzare e gestire il Sottoprogetto sotto ogni aspetto rilevante in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro ed informare tempestivamente il Ministero della salute e la Banca di ogni fatto o circostanza in materia di sicurezza sul lavoro suscettibile di incidere, recandovi sostanziale mutamento sulle condizioni di realizzazione e di esercizio del Sottoprogetto;
- (n) nei limiti consentiti dalla legge, informare il Ministero della salute di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione, svolto da un'autorità giudiziaria, una amministrazione o un'analogia pubblica autorità che, al meglio della propria conoscenza e convinzione, è in corso, imminente o pendente nei confronti di un Beneficiario Finale ovvero dei membri dei relativi organi dirigenziali in connessione ad Illeciti Penali relativi al Sottoprogetto;
- (o) adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi dirigenziali che sia investito di ruoli o competenze in relazione all'esercizio delle attribuzioni dei Beneficiari Finali ai sensi della Normativa Rilevante nell'ambito del Progetto, che, con sentenza passata in giudicato, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale membro sia escluso da ogni attività relativa ai fondi messi a disposizione del Sottoprogetto, nell'ambito del Progetto, e comunicare prontamente al Ministero della salute le misure intraprese ai sensi del presente paragrafo (o);
- (p) adottare tutte le misure necessarie affinché i contratti relativi ai Sottoprogetti da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi delle Direttive dell'UE in materia di procedure di appalto, qualora applicabili al Progetto, includano le seguenti previsioni:
- (i) nei limiti consentiti dalla legge l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente il Ministero della salute e il Beneficiario Finale di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata relativa ad Illeciti Penali connessi al Sottoprogetto;
- (ii) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al Sottoprogetto;
- (iii) il diritto della Banca (o di soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione del relativo appaltatore concernenti il Sottoprogetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge;
- (q) nei limiti consentiti dalla legge, sulla base della propria migliore conoscenza, informare il Ministero della salute di qualsiasi accusa fondata, reclamo o informazione relativa ad Illeciti Penali connessi ai fondi messi a disposizione del relativo Sottoprogetto.

ARTICOLO 4

Informazioni e visite

4.01 Informazioni

4.01.A. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 1, il Ministero della salute e il Commissario Straordinario si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste nel Decreto Rilancio, a:

- (a) fornire alla Banca:

- (i) le informazioni secondo il contenuto e la forma, e nei tempi, specificati nell'Allegato A.2 o come altrimenti concordato di volta in volta dalle parti del presente Contratto; e
- (ii) direttamente o per il tramite dei Beneficiari Finali, ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale di qualsiasi Sottoprogetto, che la Banca stessa potrà ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli; restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti alla Banca nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dal Ministero della salute o dal Commissario Straordinario entro un termine ragionevole comunicato dalla Banca per iscritto, la Banca potrà rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese del Ministero della salute, che dovranno prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;
- (b) sottoporre prontamente alla Banca per approvazione ogni sostanziale modificazione del Progetto, anche tenuto conto di quanto rappresentato alla Banca prima della stipulazione del presente Contratto, con riferimento, tra l'altro, al costo, ai piani, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento del Progetto.

... omissis ...

4.01.C. In relazione ai Sottoprogetti di propria competenza, il Commissario Straordinario si impegna ad informare la Banca, non appena ne venga a conoscenza, di:

- (i) qualsiasi fatto o evento che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione del proprio Sottoprogetto;
- (iii) qualsiasi sospensione, revoca o modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale relativa al proprio Sottoprogetto;
- (v) qualsiasi sospensione e/o interruzione degli interventi relativi al Sottoprogetto.

4.02 Informazioni concernenti il Ministero della salute e il Commissario Straordinario

Fermo restando quanto previsto all'Articolo 1, il Ministero della salute e il Commissario Straordinario si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste nel Decreto Rilancio, a:

- (a) consegnare alla Banca di volta in volta, le informazioni sulla gestione contabile del Progetto che la Banca possa ragionevolmente richiedere;
- (b) informare tempestivamente la Banca di ogni fatto o circostanza ragionevolmente suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi assunti dal Ministero della salute o dal Commissario Straordinario in forza del presente Contratto.

4.03 Visite da parte della Banca

omissis

- (II) Il Commissario Straordinario si impegna, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste nel Decreto Rilancio, a fare quanto possibile per consentire alle persone designate dalla Banca, nonché alle persone designate da altre istituzioni o enti dell'Unione europea, se così richiesto dalle relative disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea:
 - (a) di intervistare il personale di supporto al Commissario Straordinario e di non ostacolare contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dai Sottoprogetti; e
 - (b) di analizzare la documentazione in proprio possesso relativa ai Sottoprogetti e di estrarre copia di tali documenti, nei limiti consentiti dalla legge;
 - (c) di avere accesso ai Sottoprogetti al fine, tra l'altro, di verificare lo stato di realizzazione dei Sottoprogetti, la corrispondenza degli stessi a quanto rappresentato nell'ambito dell'istruttoria nonché la rispondenza dei Sottoprogetti medesimi ai criteri di ammissibilità e al finanziamento da parte della Banca.

Il Commissario Straordinario farà quanto possibile per fornire alla Banca, e farà in modo che le venga fornita, tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui al presente Articolo.

Il Commissario Straordinario, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste nel Decreto Rilancio, riconosce che la Banca possa essere obbligata a comunicare tali informazioni relative al Commissario stesso e/o a qualsiasi Beneficiario Finale e ai Sottoprogetti a qualsiasi istituzione o ente dell'Unione europea competente in conformità alle relative disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea.

omissis

ARTICOLO 6

Conseguenze del verificarsi di un inadempimento

6.01 Evento Determinante

Fermi e impregiudicati ogni rimedio o azione previsto dal presente Contratto e/o dal Contratto di Prestito e/o dei Contratti di Prestito Successivi o comunque dalla legge in favore della Banca per la tutela delle proprie ragioni nei confronti del Prenditore e/o del Ministero della salute e/o del Commissario Straordinario e/o di qualsiasi Beneficiario Finale, il Ministero della salute e il Commissario Straordinario prendono atto ed accettano che ogni violazione o inadempimento di alcuna delle obbligazioni assunte da ciascuno di essi ai sensi degli Articoli 1, 2, 3 e 4 presente Contratto costituisce un "Evento Determinante" ai sensi del Contratto di Prestito, che darà diritto alla Banca di avvalersi delle azioni e dei rimedi previsti dal Contratto di Prestito e/o dai Contratti di Prestito Successivi, una volta conclusi, nei confronti del Prenditore.



Il Presidente

ORDINANZA n. 78 del 14 ottobre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 “ *1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l'art.1 a mente del quale “ *(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ *1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle**



Il Presidente

attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

VISTO l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;



Il Presidente

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i *Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020*, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che *“Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”*;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che *“1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;

b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».

2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a



Il Presidente

quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;*

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 6, del menzionato DPCM 13 ottobre 2020 a mente del quale:

“(omissis) d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;(omissis)

l) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;(omissis) n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; (omissis)..

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o



Il Presidente

linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;(omissis) ...ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.”

VISTA l'Ordinanza regionale n. 75 del 29 settembre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, stabilito che *“1.1. l'esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza delle misure di cui ai Protocolli allegati sub 1, 2, e 3 al presente provvedimento, che vengono approvati in sostituzione dei rispettivi Protocolli di settore da ultimo confermati con Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020; (omissis) 1.5. resta sospesa l'attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse”;*

VISTA l'Ordinanza regionale n. 76 del 3 ottobre 2020 con la quale è stato, tra l'altro, disposto che, fino al 20 ottobre 2020 *“1.1. Il Protocollo Wedding e Cerimonie, concernente le misure precauzionali obbligatorie per gli organizzatori e per i partecipanti a feste e ricevimenti è aggiornato secondo quanto previsto dal documento allegato 1 al presente provvedimento. Ricevimenti e feste potranno essere svolti anche oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall'Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, a condizione della puntuale osservanza delle prescrizioni del citato Protocollo;1.2 Agli organizzatori degli eventi/ricevimenti oggetto del protocollo di cui al punto 1.1 e ai gestori dei locali e strutture ricettive destinati allo svolgimento degli stessi è fatto obbligo di comunicare all'Unità di crisi regionale, all'indirizzo mail: ricevimenti.covid19@regione.campania.it, ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva, al fine di consentirne l'inoltro alle Forze dell'Ordine e al competente Dipartimento di prevenzione della ASL per i controlli di rispettiva competenza in ordine alla osservanza delle misure di prevenzione prescritte. 1.3. È dato mandato all'Unità di crisi regionale ai fini del controllo e monitoraggio periodico, in raccordo con le organizzazioni ed enti esponentziali delle categorie coinvolte, dell'attuazione del protocollo di cui al punto 1.1. e della valutazione di eventuali criticità, sul piano epidemiologico, eventualmente connesse allo svolgimento di eventi e ricevimenti. 1.4.Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data.”;*

VISTA l'Ordinanza regionale n. 77 del 5 ottobre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che, *“fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata: 1.1. È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili di chiusura dell'attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore*



Il Presidente

6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Con l'entrata in vigore della presente disposizione è revocata la previsione di cui al punto 1.2. dell'Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020. 1.2. Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l'intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario. 2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi Protocolli di settore allegati e ss.mm. e ii.. 3. Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all'Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa la proroga: 3.1.dell'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020; 3.2 di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina.”;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'art.1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le misure adottate con le Ordinanze regionali hanno efficacia *nelle more* dell'adozione dei provvedimenti statali previsti dalla medesima norma, e pertanto, si rende necessario valutare la necessità della conferma delle misure, di cui alle ordinanze sopra indicate, recentemente adottate in considerazione del contesto epidemiologico rilevato sul territorio regionale e più restrittive di quelle statali introdotte dal DPCM 13 ottobre 2020;

RILEVATO

- che, sul territorio nazionale e su quello regionale continua, da diversi giorni, a registrarsi un *trend* in aumento della diffusività dei contagi, particolarmente significativo e pericoloso, per quanto concerne il territorio regionale della Campania, tenuto conto dell'altissima densità abitativa di diverse aree della regione;
- che, in particolare, nell'ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica della regione, è stato rilevato, nella giornata del 13 ottobre 2020, un numero di nuovi contagi pari ad 818, ulteriormente in aumento rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti;
- che l'Unità di crisi regionale, cui è stata demandata detta valutazione, all'esito di apposita riunione di approfondimento, ha rappresentato che, sulla base dei dati rilevati nei giorni scorsi nonché in data odierna, si rende necessario, onde contenere l'ampia diffusione dei contagi registrata e prevenire l'ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica, adottare le seguenti misure, in aggiunta a quelle previste dal DPCM 13 ottobre 2020:

- a) confermare, per i bar e gli esercizi consimili, l'obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì;



Il Presidente

b) confermare il divieto dell'attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse;

c) confermare il Protocollo per le attività di Wedding e cerimonie allegato all'Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020;

d) fermi gli obblighi di distanziamento previsti dall'art.1, comma 6, lett. d) DPCM 13 ottobre 2020, disporre che l'attività di *jogging*, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, sia consentita esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore 8,30;

e) disporre, ad integrazione del Protocollo di sicurezza vigente, l'obbligo per i gestori delle sale gioco e scommesse di consentire l'ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l'ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C e di limitare la presenza dell'utenza all'interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone nonché di scongiurare ogni assembramento anche all'esterno, pena la sospensione dell'attività;

- che la Direzione Generale per la Mobilità ha, all'esito della competente istruttoria, proposto le misure attuative di cui all'art. 1, comma 6, lett. ii) DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO

- il Report definitivo di *Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 21/Report completo. Dati relativi alla settimana 28 settembre – 4 ottobre 2020 (aggiornati al 6 ottobre 2020)*, elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che conclude nei termini seguenti:

“Conclusioni

- *In Italia si osserva una accelerazione del progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-CoV-2 segnalato da dieci settimane che si riflette in un carico di lavoro non più sostenibile sui servizi sanitari territoriali. Per la prima volta si segnalano elementi di criticità elevata relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese.*

- *È essenziale evitare eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati ed è obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell'epidemia.*

- *La trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto segnalati in ambito domiciliare/familiare. Rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento ormai chiaro e più rapido della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali lavaggio delle mani, l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico.*

- *Sono in lieve aumento focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito intrascolastico. Rimane quindi essenziale mantenere l'attenzione sulle misure già introdotte per prevenire trasmissione intra-scolastica, come lo screening, la rilevazione della temperatura giornaliera e le procedure per la gestione di casi sospetti sintomatici in ambito scolastico. (omissis)..*

- *La situazione descritta in questo report evidenzia importanti segnali di allerta legati ad un*



Il Presidente

aumento della trasmissione locale.

- *Si evidenzia una nuova fase epidemiologica con un sovraccarico dei servizi territoriali che potrebbe riflettersi in breve tempo in un sovraccarico dei servizi assistenziali.*
- *Si raccomanda alla popolazione di prestare particolare attenzione al rischio di contrarre l'infezione in tutti i casi di mancato rispetto delle misure raccomandate. Si raccomanda di prestare responsabilmente particolare attenzione alle tutte norme comportamentali previste di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV2, in particolare nei confronti di fasce di popolazione più vulnerabili.”;*

ed attesta, per la Regione Campania, un valore di Rt pari ad 1,24;

RAVVISATO

che, per quanto sopra esposto e all'esito dell'istruttoria svolta dall'Unità di Crisi e dalla Direzione Generale per la Mobilità, nonché alla luce delle previsioni relative al numero dei nuovi contagi previsti sul territorio nel breve-medio periodo, emerge la necessità di adottare le misure proposte dall'Unità di crisi, confermando le disposizioni regionali più restrittive, rispetto a quelle contenute nel DPCM 13 ottobre 2020, sopra citate e di introdurre le ulteriori prospettate dalla stessa Unità di crisi, nonché dalla citata Direzione Generale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;



Il Presidente

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

SENTITO il Coordinatore dell'Unità di Crisi;

ORDINA

1. Con decorrenza immediata e fino al 13 novembre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, sull'intero territorio regionale:
 - 1.1. fatto salvo quanto altro previsto dall'art.1, comma 6, lett. ee) DPCM 13 ottobre 2020, è disposto, per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, l'obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì, già sancito dall'Ordinanza regionale n.77 del 5 ottobre 2020. Fanno eccezione i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché quelli presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio;
 - 1.2. è confermato il divieto dell'attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse, già sancito dall'Ordinanza regionale n.75 del 29 settembre 2020;
 - 1.3. fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 6, lett.n) DPCM 13 ottobre 2020, è confermata la vigenza del Protocollo per le attività di Wedding e cerimonie allegato all'Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020;
 - 1.4. l'attività di *jogging*, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d'orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dall'art.1, comma 6, lett. d) DPCM 13 ottobre 2020;
 - 1.5. fatto salvo l'obbligo di osservanza di quant'altro previsto nel Protocollo di sicurezza vigente, è fatto obbligo ai gestori delle sale gioco e scommesse:
 - a) di consentire l'ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l'ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C;
 - b) di limitare la presenza dell'utenza all'interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone;
 - c) di adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all'esterno, pena la sospensione dell'attività e le ulteriori sanzioni previste dall'art. 3 del presente provvedimento;
 - 1.6. è fatto obbligo alle aziende del Trasporto pubblico locale di modulare l'erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania nonché all'Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione, il servizio è erogato secondo la nuova



Il Presidente

rimodulazione, salvo il potere della Direzione Mobilità della Regione Campania e degli Enti titolari di contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico. E' fatto obbligo alle aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso. E' demandato alla Direzione Generale per la Mobilità di monitorare i programmi e gli orari del servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale determinazione necessaria al fine del perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi;

1.7. sono confermati i Protocolli di settore approvati con ordinanze regionali e vigenti alla data del 13 ottobre 2020, recanti le misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina.

2. Per quanto non disposto al precedente punto 1, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 13 ottobre 2020, in sostituzione delle pregresse disposizioni regionali con esse incompatibili.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità precedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti




Il Presidente

dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. e alle Camere di Commercio della regione Campania, all'ANCI Campania e agli esercenti il TPL, per il tramite della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.


DE LUCA